SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 313)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1979

Modifica alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante: « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ». Esclusione della canapa indiana e dei suoi derivati dalla tabella di cui all'articolo 12 della legge

ONOREVOLI SENATORI. — L'applicazione prima della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e poi di quella 22 dicembre 1975, n. 685, che l'ha abrogata e sostituita, hanno creato perplessità ed evidenziato problemi di grande rilevanza assai complessi e controversi, mentre si è diffuso un generale convincimento che la normativa vigente non possa considerarsi nel suo complesso strumento sufficiente ed utile per il conseguimento delle finalità generalmente accettate quali la tutela della salute ed il contenimento, quanto meno, del diffondersi di fenomeni di tossicodipendenza da sostanze psicotrope, la lotta contro la speculazione con le organizzazioni delinquenziali che la esercitano.

La legge 22 dicembre 1975, n. 685, ha segnato indubbiamente un notevole progresso sul piano delle concezioni di fondo che la ispirano, rispetto a quelle proprie della precedente normativa. Essa infatti ha segnato una netta distinzione nella considerazione della posizione del consumatore delle sostanze considerate stupefacenti rispetto al trafficante ed allo spacciatore, anche se sul piano pratico tale distinzione finisce troppo spesso per non essere osservata nel trattamento penale riservato ai diversi soggetti.

Essa ha pure dato rilevanza, pressochè inesistente nella precedente normativa, al problema della dipendenza ed alle misure per combatterla nonchè alla necessità di adeguate strutture da istituire a tal fine, anche se proprio tale indicazione della legge è rimasta poi largamente inattuata.

Ma proprio la centralità del problema della dipendenza, come finalità delle disposizioni repressive della legge, consente di rilevarne una grave incongruenza, sia rispetto alla realtà nella quale e sulla quale essa è destinata ad operare, sia nell'ambito delle sue stesse disposizioni.

È indubbio infatti che mentre tutte le disposizioni della legge considerano e presuppongono che le sostanze cui essa si riferisce determinino stati di dipendenza, l'elencazione delle sostanze assoggettate al regime dalla legge, stabilito e regolato, comprende anche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

sostanze che notoriamente non producono assuefazione e dipendenza di sorta e neppure stati che, indipendentemente da tali ulteriori conseguenze, possano rappresentare pericolo per il soggetto e per la società, più di quanto non lo rappresenti quello determinato dall'assunzione di sostanze che nessuno ha mai pensato, almeno nel nostro paese, di vietare e tanto meno di considerare come stupefacenti, come l'alcool e le varie bevande che lo contengono, che, oltre tutto, possono determinare indubbiamente stati gravissimi di dipendenza.

Che la canapa indiana, compresa nella tabella II di cui all'articolo 12 della legge, non sia suscettibile di determinare stati di dipendenza è cosa nota. Anzi, a ben vedere, la stessa legge ne dà atto, in quanto alla lettera *a*) della tabella IV si dice debbano essere incluse le sostanze di cui sia accertata la pericolosità in ordine alla produzione di stati di dipendenza fisica o psichica minori di quelli prodotti dalle sostanze di cui alle tabelle I e III, con ciò escludendo che esistano stati di dipendenza dalle sostanze di cui alla tabella II, che include appunto la *cannabis indica* ed i suoi derivati.

Per sostenere la necessità del divieto dell'uso e del commercio della *cannabis indica* nelle varie derivazioni adatte all'uso, si è sostenuto che l'assunzione di tale sostanza condurrebbe all'uso delle altre droghe cosiddette pesanti. Tale tesi, peraltro, non ha alcun fondamento scientifico e non ne è stata mai data alcuna dimostrazione, giacchè il semplice rilievo che taluni soggetti che sono divenuti consumatori di eroina e di altre droghe pesanti abbiano in precedenza fatto uso di marijuana, eccetera, non dimostra affatto che vi sia un nesso di causalità tra le due circostanze.

Del resto, il divieto di uso di *cannabis indica* appare assurdo anche sotto altro profilo. Esso infatti non si estende, almeno nel nostro paese, al divieto della coltivazione, del commercio e dell'uso della canapa nostrana, largamente prodotta in Italia, dove addirittura esiste un ente statale per il sostegno economico e commerciale di tale prodotto.

Ora, è noto che la canapa indiana non si differenzia, se non per una presenza più rilevante della sostanza attiva, dalla canapa nostrana e che questa, in determinate condizioni climatiche presenti nel nostro paese, può assumere caratteristiche e raggiungere contenuti di sostanza attiva non molto diversi da quelli della *canabis indica*.

D'altro canto, l'uso della canapa indiana sia in foglie, sia nel polline per assunzione mediante fumo, è talmente diffusa nel nostro paese ed avviene in modo così palese che il mantenimento della relativa normativa penale non sembra giovare alla credibilità della legge e neppure giovare alla diffusione della coscienza delle conseguenze e dei pericoli dell'uso delle vere droghe, generando, specie tra i giovani, il convincimento che ogni manifestazione di allarme, come ogni divieto, siano da considerare egualmente inconsistenti, esagerati ed inutilmente vessatori.

Limitare la depenalizzazione al solo uso ed al possesso ad esso finalizzato non sembra logica soluzione, dovendo il divieto della produzione e del commercio trovare giustificazione nella necessità di impedire l'uso. D'altro canto, l'attuale situazione normativa, che prevede la non punibilità, che del resto è cosa diversa dalla pura e semplice depenalizzazione, del possesso di modici quantitativi per uso esclusivamente proprio, ha dato luogo a gravi inconvenienti sul piano pratico, esponendo i consumatori ai rigori della legge fino all'accertamento della condizione di non punibilità, e, soprattutto, ha lasciato in piedi l'organizzazione del commercio clandestino che di per sè, indipendentemente cioè dalla pericolosità della cosa commerciata e prodotta, rappresenta un elemento socialmente negativo di propagazione del crimine e di turbamento dell'ordine pubblico.

Occorre anche considerare che la liberalizzazione della *cannabis* indica è stata adottata oramai in varie forme da diversi Stati, che pure avevano conosciuto un severo proibizionismo di tale uso; e tale liberalizzazione è avvenuta senza inconvenienti di sorta.

Semmai occorre farsi carico di problemi che possono sorgere in considerazione di divieti esistenti in altri Paesi e pertanto con-

tinuare a vietare il transito, l'esportazione, il commercio internazionale della sostanza, come pure occorre prevenire l'utilizzazione della *cannabis* per la fabbricazione dei tetraidrocannabinoli puri (olio di *hashish*), produzione che peraltro, richiedendo procedimenti complessi, può essere controllata indipendentemente dal divieto di produzione e di commercio della *cannabis* e dei suoi diretti derivati.

Colleghi senatori, con la presentazione di questo disegno di legge di liberalizzazione della *cannabis indica*, il gruppo radicale ritiene di adempiere anzitutto ad un dovere di adeguamento della legislazione all'evolversi, a volte assai rapido, delle realtà del paese alle nuove conoscenze scientifiche, contribuendo a restituire credibilità alla legge in un settore così delicato, con effetti che potranno utilmente ripercuotersi nell'opera di prevenzione e di lotta contro le vere droghe.

Non è più tollerabile che, mentre non si trovano mezzi adeguati per fronteggiare la morte per droga, i crimini degli avvelenamenti per frodi in danno di tossicodipendenti, le organizzazioni criminali del commercio internazionale dell'eroina e delle vere droghe, si ritenga di poter compensare tali deficienze con l'estensione di una normativa diretta a combattere e prevenire disastrose tossicodipendenze anche in ordine a sostanze che tali effetti non producono, salvo poi a lasciar disapplicare i divieti e le sanzioni penali relativi sia a queste ultime che alle vere droghe.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È soppresso il n. 2 del primo comma dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (tabella II).

Sono altresì soppresse all'articolo 26 della medesima legge le parole: « di piante di canapa indiana ». È altresì soppresso ogni altro riferimento alla tabella II) nel titolo VIII ed in ogni altra disposizione contenuta nella legge suddetta.

Art. 2.

È vietata l'esportazione, l'importazione, il transito ed ogni altra attività diretta a procurare, trasferire, vendere in paesi dove ne sia vietato l'uso o il commercio, *cannabis indica* e i prodotti da essa ottenuti.

Il Ministro della sanità può autorizzare la importazione per il commercio e l'uso interno di tali sostanze.

La violazione dei divieti di cui sopra è punita ai sensi dell'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.